



# COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 51 del 27/12/2019

<b>OGGETTO:</b>	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
-----------------	--

L'anno 2019, addi **ventisette**, del mese di **Dicembre**, alle ore **18:30**, presso questa sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dr. Marcello Bartolini**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BERTUSSI DIEGO	SINDACO	X
GUERINI ANDREA	CONSIGLIERE	X
RINALDIN GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
MORANDI BARBARA	CONSIGLIERE	X
GUERINI ELENA	CONSIGLIERE	X
CONTESSA SILVIA	CONSIGLIERE	X
MENSI DEVID	CONSIGLIERE	X
VIVENZI SARA	CONSIGLIERE	X
BASTA ALEXANDRO	CONSIGLIERE	X
MEDAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	
ZUBANI SABRINA	CONSIGLIERE	X
RIZZINELLI ELISA	CONSIGLIERE	
POLI FEDERICA	CONSIGLIERE	X

**Totale Presenti: 11    Totale Assenti: 2**

È presente in aula l'assessore esterno signora Torri Monica.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

<b>OGGETTO:</b>	<b>RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.</b>
-----------------	---

*Al momento della trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno risultano:*

*Consiglieri assenti: n. 2 (Medaglia Elena, Rizzinelli Elisa)*

**Consiglieri presenti: n. 11**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 2 all'ordine del giorno avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.;"

Udita la relazione illustrativa **dell'Assessore Monica Torri**, che illustra l'esito della verifica periodica sulle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Marcheno. Relativamente alla partecipazione nella Famiglia Marchenese, sottolinea la conferma di individuare la forma giuridica più idonea per la trasformazione, al fine di mantenere il servizio pubblico di rilevante interesse per la collettività.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati:

**Consigliere Barbara Morandi**, che fa dichiarazione di voto favorevole, precisando che si tratta di una delibera dal contenuto meramente tecnico, con cui l'Ente è chiamato a verificare la rispondenza all'interesse pubblico delle partecipazioni detenute. Si sofferma sulla razionalizzazione della Società Cooperativa Famiglia Marchenese ONLUS, ribadendo la volontà di mantenere una partecipazione attiva sulla gestione del servizio di educazione per l'infanzia.

**Consigliere Sabrina Zubani**, che a nome del Gruppo consiliare di Minoranza, fa dichiarazione di voto di astensione.

Dato atto che il presente processo verbale relativo al punto 2 all'ordine del giorno riporta in forma sintetica i punti principali della discussione e l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituirà allegato specifico della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: n. //, astenuti: n. 2 (Consiglieri Zubani Sabrina, Poli Federica), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 11 presenti;

## DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
  - Parere di regolarità tecnica
  - Parere di regolarità contabile
  - All. "A" - Revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre **2018**

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Preso atto che la **votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:  
voti favorevoli: n. 9, contrari: n. //, astenuti: n. 2 (Consiglieri Zubani Sabrina, Poli Federica), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 11 presenti;

## DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*La seduta termina alle ore 19,00.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Richiamato altresì l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- ✓ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- ✓ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- ✓ l'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSP) nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- ✓ tale provvedimento di revisione straordinaria è stato approvato con delibera consiliare n. 30 del 27/09/2017;
- ✓ per gli enti locali la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione" di cui al comma 612, articolo 1, della legge 190/2014, approvato con delibera consiliare n. 9 del 28/04/2015;
- ✓ ai sensi del predetto TUSP le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Premesso inoltre che:

- ✓ l'articolo 20 del TUSP, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- ✓ tale analisi va operata annualmente con riguardo alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- ✓ se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- ✓ ai fini di cui sopra devono essere alienate (art. 20, commi 1 e 2, TUSP) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  - non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del Testo Unico.
  - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
  - sono previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
    - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate e da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2018, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (il limite di almeno un milione di euro si applicherà

- a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 -articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Dato atto che alla data di approvazione del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni (approvato con delibera consiliare n. 30 del 27/09/2017), il Comune di Marcheno deteneva le seguenti partecipazioni dirette:

- ✓ CIVITAS SRL;
- ✓ AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA (ASVT) SPA;
- ✓ A2A SPA;
- ✓ FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. - ONLUS;

Considerato come, a seguito del richiamato provvedimento di revisione straordinaria del 2017, il Comune di Marcheno ha ritenuto di confermare, alla luce dell'istruttoria compiuta in base al Dlgs.175/2016, le partecipazioni detenute dal Comune di Marcheno nelle seguenti società:

- CIVITAS SRL;
- AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA;
- A2A SPA;

Considerato come si sia invece deliberato di dismettere la partecipazione in FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. - ONLUS, in quanto carente del requisito del fatturato previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP (superiore a 500.000,00 euro annui);

Dato quindi atto che, a oggi, il Comune di Marcheno detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- ✓ CIVITAS SRL;
  - ✓ AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA (ASVT) SPA;
  - ✓ A2A SPA
  - ✓ FAMIGLIA MARCHENESE - ONLUS in quanto la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della stessa si è conclusa infruttuosamente essendo andato deserto il bando pubblicato in data 26/09/2018,
- e le partecipazioni indirette, detenute attraverso la propria partecipata ASVT, su cui non ha possibilità di attivare poteri decisionali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/12/2018 con la quale si è proceduto alla revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la revisione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Ritenuto quindi di confermare, alla luce dell'istruttoria compiuta in base al Dlgs.175/2016, le partecipazioni detenute dal Comune di Marcheno nelle seguenti società:

- CIVITAS SRL in quanto svolge, in forma associata con gli altri comuni della Val Trompia, importanti funzioni di attività socio-assistenziali e culturali nel Distretto Sanitario e nel territorio della Comunità Montana;
- AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA in quanto affidataria da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale della Provincia di Brescia del Servizio Idrico Integrato per l'ambito Valle Trompia;
- A2A SPA in quanto società quotata in borsa ai sensi dell'art. 26, comma 3, del TUSP;

mentre per la partecipazione in FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. - ONLUS, oggetto di razionalizzazione, si conferma la necessità di valutare la fattibilità di una trasformazione della forma gestionale in altro soggetto giuridico, dando atto che, pur ritenendo opportuno dare attuazione alla dovuta razionalizzazione della partecipata, si deve cercare di garantire nel contempo la conservazione del servizio pubblico ritenuto socialmente rilevante per la comunità, tenendo anche conto che non esistono altri soggetti erogatori del medesimo servizio e non vi è interesse da parte di altri a subentrare nella gestione della società stessa, così come indicato nel documento che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito viene identificato come allegato "A";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## DELIBERA

1. di approvare la revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione;
2. di confermare quindi, alla luce dell'istruttoria compiuta in base al Dlgs.175/2016, le partecipazioni detenute dal Comune di Marcheno nelle seguenti società:
  - CIVITAS SRL in quanto svolge, in forma associata con gli altri comuni della Val Trompia, importanti funzioni di attività socio-assistenziali e culturali nel Distretto Sanitario e nel territorio della Comunità Montana;
  - AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA in quanto affidataria da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale della Provincia di Brescia del Servizio Idrico Integrato per l'ambito Valle Trompia;
  - A2A SPA in quanto società quotata in borsa ai sensi dell'art. 26, comma 3, del TUSP;
3. di confermare, relativamente alla partecipazione in FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. - ONLUS, la necessità di valutare la fattibilità di una trasformazione della forma gestionale in altro soggetto giuridico, dando atto che, pur ritenendo opportuno dare attuazione alla dovuta razionalizzazione della partecipata, si deve cercare di garantire nel contempo la conservazione del servizio pubblico ritenuto socialmente rilevante per la comunità, tenendo anche conto che non esistono altri soggetti erogatori del medesimo servizio e non vi è interesse da parte di altri a subentrare nella gestione della società stessa;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
5. di stabilire che:

- l'esito della presente razionalizzazione, effettuata ai sensi dell'art. 20 del TUSP, venga comunicato al Dipartimento del tesoro attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>
  - copia della presente deliberazione sia inoltrata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dal TUSP, ;
6. di dichiarare, attesa la necessità di rispettare i termini previsti dalla normativa di riferimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
**Diego Bertussi**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dr. Marcello Bartolini**

## **ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che :

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 15/01/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 15/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dr. Marcello Bartolini**

## **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge decorsi 25 giorni dalla pubblicazione.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dr. Marcello Bartolini**